

- (5) A norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il programma statistico europeo («programma») definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di elevata qualità, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Il programma dovrebbe essere attuato mediante singole azioni statistiche in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 223/2009. I programmi di lavoro annuali dovrebbero essere basati sul programma.
- (6) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ copre solamente il periodo dal 2013 al 2017, mentre l'attuale quadro finanziario pluriennale si estende fino al 2020. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato senza indugio per prorogare il programma fino al 2020 e colmare le lacune statistiche, in caso di necessità urgente.
- (7) Nel contesto dell'agenda della Commissione «Legiferare meglio», le politiche dell'Unione dovrebbero essere sempre più concepite e controllate in base a dati affidabili che abbiano solide basi statistiche. A questo riguardo le statistiche europee hanno un ruolo particolarmente importante e possono davvero fare la differenza, soprattutto nei settori in cui il valore analitico, basato su dati affidabili, e la reattività sono cruciali perché le politiche riescano a raggiungere gli obiettivi.
- (8) Per conseguire risultati migliori e contribuire a un'Europa migliore sono perciò essenziali delle statistiche di alta qualità. È opportuno impegnarsi di più per incentivare gli investimenti nelle statistiche ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. Il programma dovrebbe anche fornire un ulteriore orientamento per i settori prioritari, per lo sviluppo di capacità e la ridefinizione delle priorità in corso. Inoltre, al fine di garantire un approccio armonizzato nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con le organizzazioni internazionali.
- (9) È opportuno intervenire per affrontare le lacune statistiche più urgenti, per aumentare la tempestività e per sostenere le priorità politiche e il coordinamento delle politiche economiche durante il semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe anche fornire nuove proiezioni demografiche in stretta collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, comprese quelle riguardanti i flussi migratori, per aggiornare l'analisi delle conseguenze sociali, economiche e di bilancio dell'invecchiamento della popolazione e delle disuguaglianze economiche.
- (10) Dovrebbero essere pubblicati prontamente indicatori per sostenere scelte efficienti di definizione delle politiche. In conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) dovrebbe comunicare pubblicamente riguardo alla tempestività, compresa la fornitura di informazioni pertinenti relative a ogni eventuale insufficiente tempestività che possa verificarsi in quanto aspetto della qualità statistica.
- (11) I conti degli ecosistemi elaborati in via sperimentale e le statistiche sul cambiamento climatico, comprese quelle relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle «impronte», vanno sviluppati ulteriormente usando i dati esistenti. L'Unione europea dell'energia e il quadro 2030 per il clima e l'energia, che mirano a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, efficienti, sicuri e sostenibili, richiederanno nuove statistiche su consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento nonché nuove statistiche sull'economia circolare.
- (12) Statistiche di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma, in particolare le statistiche sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, le statistiche sociali e ambientali nonché quelle sull'energia e i trasporti, dovrebbero consentire il monitoraggio degli obiettivi generali e specifici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che devono essere fissati a livello di Unione e di Stati membri e contribuire in tal modo al conseguimento di tali obiettivi generali e specifici.
- (13) È opportuno compiere progressi per migliorare le informazioni qualitative e quantitative che contribuiscano all'eshaustività dei conti nazionali e consentire in tal modo di disporre di stime migliori sul divario e sull'elusione fiscali.
- (14) La proroga del programma costituisce un'occasione che dovrebbe essere colta per apportare adeguamenti e rispecchiare i nuovi orientamenti, in particolare in linea con la Visione 2020 del sistema statistico europeo (SSE), al fine di integrare gli obiettivi esistenti, la definizione delle priorità in corso nonché la disponibilità dei dati, in un contesto in cui l'Unione deve rispondere a sfide importanti in termini di sviluppo economico e di coesione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (G.U.L. 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (G.U.L. 39 del 9.2.2013, pag. 12).

